

Statuto della Società per Azioni “ACQUE DEL SUD S.p.A.”

TITOLO I (Disposizioni Generali)

Articolo 1 (Costituzione e Denominazione Sociale)

1. La società per azioni denominata “Acque del sud S.p.A.” (di seguito la “Società”) è costituita ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica, e con caratteri minuscoli o maiuscoli.

Articolo 2 (Sede Sociale)

1. La Società ha sede legale in Bari, in Viale Japigia n. 184, e sede secondaria in Potenza Corso Garibaldi n. 52.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, sedi operative, dipendenze, filiali e succursali, in Italia.
3. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale è deliberato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto sociale:
 - a) la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere idrauliche relative ai bacini interregionali, compresi i serbatoi ed i laghi artificiali, al loro esercizio ed alla loro manutenzione se non attribuiti ad altro soggetto, nonché la manutenzione delle grandi opere idrauliche presenti sui territori delle Regioni italiane ed in particolare di Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, nonché delle altre Regioni interessate allo sviluppo delle risorse idriche dei propri territori;
 - b) la fornitura all'ingrosso di acqua (risorsa idrica) non trattata, per usi potabili, irrigui e industriali;
 - c) lo sfruttamento delle infrastrutture idriche per la produzione di energia elettrica;
 - d) le attività di studi, ricerche e di progettazione connesse con le funzioni ad essa attribuite;
 - e) gli studi e ricerche, anche sperimentali, per il reperimento la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche;



f) l'elaborazione di interventi organici a carattere interregionale, finalizzati, unitariamente, alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;
g) la realizzazione, manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di bonifica idraulica.

2. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le attività strumentali ritenute necessarie o utili, nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, e a tale scopo può a titolo esemplificativo: (i) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi collegati con l'oggetto sociale; (ii) assumere partecipazioni o interessenze in A.T.I., consorzi e società, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio; (iii) prestare garanzie reali e personali anche a favore dei terzi per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

TITOLO II (Capitale sociale)

Articolo 4 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), suddiviso in n. 5.000.000,00 (cinque milioni/00) di azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, da adottarsi nel rispetto delle previsioni di legge, ivi incluso l'articolo 2441 c.c., e del presente Statuto.

3. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti c.c., mediante delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 (Azioni)

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

3. Le azioni sono nominative.

4. Non possono partecipare al capitale della Società soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.



5. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle: (i) nel limite del 5 (cinque) per cento del capitale a soggetti pubblici; (ii) nel limite del 30 (trenta) per cento del capitale a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società; (iii) per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Articolo 6 (Finanziamenti dai soci)

1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III (Assemblea)

Articolo 7 (Poteri e compiti dell'Assemblea - Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è competente su tutte le materie che, ai sensi di legge e di Statuto, sono ad essa attribuite. L'Assemblea è composta da tutti gli azionisti e convocata e costituita ai sensi della legge e del presente Statuto e rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, adottate ai sensi della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge nonché ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale

3. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

4. L'Assemblea dei soci è convocata mediante avviso da comunicarsi al recapito indicato dai soci alla Società, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

5. Unitamente all'avviso di convocazione, vengono trasmessi ai soci tutti i documenti a supporto ovvero oggetto delle deliberazioni dell'Assemblea.

6. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale. L'avviso può inoltre prevedere lo



svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto indicato all'articolo 8.

7. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, salvo il diritto di ognuno di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 8 (Diritto di intervento - Modalità di svolgimento dell'Assemblea)

1. Il diritto di intervento all'Assemblea è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e da eventuali regolamenti sociali e ogni azionista può farsi rappresentare nei modi ivi previsti. È consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

2. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 9 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da altro consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione medesimo; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verifica la regolarità della costituzione, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche esterno, nominato con il voto della maggioranza del capitale sociale presente, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.



4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

5. Salvo ove diversamente previsto dalla legge, il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Articolo 10 (Deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

2. In deroga al precedente comma 1 le deliberazioni concernenti le materie di seguito indicate devono essere prese con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

(i) nomina e revoca del revisore legale dei conti e determinazione del relativo compenso;

(ii) nomina e revoca dell'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

(iii) l'esercizio della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e/o del direttore generale della Società, ovvero anche la rinuncia alle predette azioni.

TITOLO IV (Consiglio di Amministrazione)

Articolo 11 (Nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, che sono nominati come segue: (i) il Presidente, cui è attribuita la legale rappresentanza della società, e due componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; (ii) un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; (iii) un componente è nominato dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; (iiii) i restanti due componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'Assemblea dei soci.

2. I componenti sono scelti fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative e dall'articolo 12. La composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.



3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere nuovamente nominati, con le modalità di cui al comma 1, per non più di tre mandati complessivi, anche non consecutivi. I procedimenti di nomina di cui al comma 1 sono conclusi e comunicati alla Società in tempo utile in vista dell'Assemblea. L'Assemblea prende atto delle nomine di cui al comma 1 e provvede alla nomina dei restanti due amministratori.

4. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del comma 1, l'amministratore cessato è sostituito con un nuovo componente nominato secondo i procedimenti di cui al medesimo comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di genere, da completarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta cessazione. L'Assemblea prende atto di tale nomina e gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o entrambi gli amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione.

5. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri si intende parimenti cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvede alla ricostituzione dello stesso in conformità con quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un Segretario, anche esterno all'organo amministrativo.

7. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 possono essere revocati con provvedimento uguale e contrario a quello di nomina. Con il provvedimento di revoca si provvede, ove possibile, alla nomina del sostituto, in conformità con quanto disposto dal comma 4.

Articolo 12 (Requisiti degli amministratori – Decadenza)

1. L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, nonché al possesso dei requisiti di seguito specificati e degli altri requisiti previsti dal presente Statuto.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2382 c.c., non possono assumere la carica di amministratore coloro i quali detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società connesse con l'attività svolta dalla società per oggetto sociale che già operino in favore delle pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un



rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:

(i) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(ii) dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

(iii) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

(iiii) dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del comma 3, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;

b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del comma 3;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui al comma 4 ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione



utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del Consiglio di Amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato. I provvedimenti adottati da autorità straniera, riconducibili alle cause ostative di cui ai commi 3 e 4, sono valutati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

7. L'assunzione della carica di amministratore è altresì subordinata al possesso dei requisiti ulteriori e al rispetto dei limiti al cumulo di incarichi eventualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei componenti in carica.

8. Gli amministratori nominati comunicano alla Società l'eventuale perdita dei requisiti richiesti nonché la sopravvenienza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

9. Il Consiglio verifica il possesso dei requisiti prescritti e l'assenza di eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità in capo agli amministratori nei termini di legge e, in ogni caso, alla prima riunione successiva alla nomina e successivamente su base almeno annuale.

10. Nel caso in cui si accerti che, in capo ad un amministratore, non sussistono o sono venuti meno i prescritti requisiti ovvero sussistono o sono sopraggiunte cause di inconferibilità o incompatibilità di cui ai precedenti commi, fermo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore.



11. In caso di decadenza, si applica quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 13 (Remunerazione degli amministratori)

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Il compenso non eccede il limite previsto dall'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 14 (Poteri del Consiglio di Amministrazione – Organi delegati)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

2. Con le modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.

Articolo 15 (Adunanze del Consiglio – Convocazione e modalità di svolgimento)

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente qualora nominato, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso, comunicato con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, contenenti l'ordine del giorno, da spediti almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con posta elettronica certificata da spediti almeno 2 (due) giorni liberi prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, nei medesimi termini è altresì messa a disposizione dei consiglieri e del Collegio Sindacale la documentazione a supporto delle riunioni.



3. In difetto di formale convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i Sindaci effettivi.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato ovvero se non nominato dal consigliere più anziano in carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o audio-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, scambiandosi se del caso la necessaria documentazione. In tal caso la votazione avviene per appello nominale. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione. Nel caso in cui l'avviso di convocazione preveda la partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessaria l'indicazione del luogo della riunione né nell'avviso di convocazione né nel relativo verbale.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha diritto di assistere, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ove nominato.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, le copie dei verbali sono sottoscritte dal Presidente della riunione e controfirmate dal Segretario.

Articolo 16 (Deliberazioni del Consiglio)

1. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega ad uno o più amministratori o a comitati, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni concernenti le materie di seguito indicate:
 - (i) l'approvazione e le modifiche del piano industriale e strategico e dei relativi *budget* annuali, nonché della relazione previsionale e programmatica, del piano degli investimenti, del piano di sviluppo e del piano economico-finanziario, ove non inclusi nel piano industriale e strategico, nonché del piano delle alienazioni e/o delle acquisizioni di beni immobili;
 - (ii) l'approvazione e le modifiche degli schemi tipo dei contratti di servizio con gli enti;
 - (iii) l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio;



(iv) l'approvazione della relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno di ciascun esercizio e sulla sua prevedibile evoluzione.

Articolo 17 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e Sindaci effettivi

2. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può, altresì, eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente medesimo; tale carica non dà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Articolo 18 (Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente ove nominato, nonché, nei limiti dei poteri conferiti, agli organi delegati e al Direttore Generale, ove nominato.

2. La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

TITOLO V (Direttore Generale)

Articolo 19 (Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dei medesimi requisiti previsti per gli amministratori dall'articolo 12 del presente Statuto, determinandone i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento, in conformità alla normativa vigente ed al contratto collettivo di riferimento applicato.

2. Il Consiglio di Amministrazione valuta all'atto della nomina e verifica periodicamente, su base almeno annuale, il possesso in capo al Direttore Generale dei requisiti prescritti e l'insussistenza di cause di incompatibilità. Il Direttore Generale deve comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti richiesti nonché la sopravvenienza di cause di incompatibilità.

3. Il difetto dei requisiti o la sussistenza di cause di incompatibilità, anche se sopravvenuti, determina la decadenza dall'incarico, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.



TITOLO VI (Controlli)

Articolo 20 (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e unitamente agli ulteriori due membri effettivi e ai due membri supplenti è nominato dall'Assemblea dei soci.

I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per non oltre tre mandati complessivi. La cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei Sindaci sono regolati dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

Articolo 21 (Riunioni del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

2. Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente in audio o audio-videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, omettendo in tal caso, nell'avviso di convocazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. La riunione si intende svolta nel luogo ove sia presente il Presidente.

Articolo 22 (Revisione Legale)



1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'Assemblea provvede alla nomina della società di revisione legale previa proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi di legge, stabilendo contestualmente il compenso per tutta la durata dell'incarico.
3. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, per il periodo previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della durata dell'incarico.

TITOLO VII (Miscellanea)

Articolo 23 (Esercizio Sociale e Bilancio – Relazione semestrale)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio.
3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della Società.
5. Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede, in conformità alle prescrizioni di legge e ai principi contabili applicabili, all'approvazione di una relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno di ciascun esercizio e sulla sua prevedibile evoluzione.

Articolo 24 (Durata)

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 25 (Domicilio)

1. Il domicilio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai



libri sociali, ovvero quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 26 (Scioglimento e liquidazione della Società)

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'avvio (o revoca) della liquidazione e la nomina (o revoca) dei liquidatori, ivi incluse le modalità della liquidazione e i compensi dei liquidatori, sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci (per teste), su proposta del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell'articolo 16.
3. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 27 (Controversie)

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello Statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, anche nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promossa sarà di competenza esclusiva del foro di Bari.

Articolo 28 (Rinvio alle norme di legge e di regolamento)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia, compreso il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO VIII (Disposizioni transitorie)

Articolo 29 (Convocazione prima Assemblea)

1. Al fine di consentire l'immediata costituzione e garantire l'operatività del Consiglio di amministrazione nonché del Collegio sindacale, la prima Assemblea, in deroga all'articolo 7 del presente Statuto, è convocata per il giorno 1° gennaio 2024 alle ore 12 mediante mezzi di audio/video collegamento per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. deliberazione ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 2), del codice civile: nomina di due restanti componenti del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2024-2025-2026;
 2. deliberazione ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 3), del codice civile: determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione;



3. deliberazione ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 2) e 3), del codice civile, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione del relativo compenso.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di socio unico della società Acque del Sud S.p.A., indica in assemblea i nominativi dei componenti degli organi sociali e il relativo compenso.

3. L'Assemblea prende altresì atto della nomina in via amministrativa dei componenti del Consiglio di amministrazione effettuate ai sensi dell'articolo 21, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 23, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, per gli esercizi 2024-2025-2026.

